



FON.TE. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA
- Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione



Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio



PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), denominato in forma abbreviata Fondo Pensione Fon.Te.", (di seguito "Fondo"), in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l'Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l'adesione al Fondo, anche del settore turismo (di seguito "fonti istitutive").
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è protocollofonte@legalmail.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 123.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.



PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché i lavoratori apprendisti ai quali si applica il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo, il CCNL delle imprese di Viaggio e Turismo, il CCNL Pubblici Esercizi - Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, stipulati da Confcommercio Imprese per l'Italia e dalle rispettive Federazioni di Categoria unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS.

2. Destinatari del Fondo sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, secondo le previsioni dei CCNL applicati ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

3. Al Fondo possono essere associati i lavoratori di settori affini i cui contratti nazionali siano stipulati da Filcams, Fisascat e Uiltucs e/o dalla sola Confcommercio Imprese per l'Italia. L'adesione al Fondo di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore ovvero tra la Confcommercio Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione. L'adesione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La Nota Informativa del fondo e i relativi allegati riportano la misura minima della contribuzione dovuta, la relativa periodicità e la data a partire dalla quale Fon.Te. è individuato come fondo di previdenza complementare (decorrenza).

4. Con accordo tra tutte le Parti istitutive di cui all'art. 1, possono aderire i lavoratori a cui si applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto apposito accordo di adesione o di confluenza al Fondo. La Nota Informativa del fondo e i relativi allegati riportano la misura minima della contribuzione dovuta, la relativa periodicità e la data a partire dalla quale Fon.Te. è individuato come fondo di previdenza complementare (decorrenza).

5. Sono altresì destinatari del Fondo:



a) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che siano associati ad una delle Parti Istitutive di cui all'art. 1.

b) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi - ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile - che abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente, con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1 a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonché coloro che sono posti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 legge 20.05.1970 n. 300.

7. Sono associate al Fondo le imprese per le quali operano o dalle quali dipendono i destinatari di cui al presente articolo.

8. È consentita l'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

9. Sono associati a Fon.Te. i beneficiari che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

10. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

- a) adesione esplicita;
- b) mediante adesione automatica con conferimento del TFR.

Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo Life cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da diversi profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.



2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto ovvero al profilo Life cycle, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 4.

La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

3. È previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

4. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto a cui destinare i versamenti contributivi, ovvero il profilo Life cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto/profilo, identificato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti ovvero optare per il profilo Life cycle nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

a.1) un costo una tantum in cifra fissa a carico dell'aderente fiscalmente a carico, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e dei titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) e b).

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente un costo annuo in cifra fissa la cui misura è stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale.

c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;

c.2) in caso di riscatto della posizione individuale per cause diverse;

c.3) in caso di anticipazione;

c.4) riallocazione della posizione individuale tra i diversi comparti previsti dal Fondo;



- c.5) gestione vincoli in posizione.
 - d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia:
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - d-bis.2) in cifra fissa.
 - e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - e.1) periodiche in cifra fissa per l'erogazione;
 - e.2) una tantum in cifra fissa per la revoca.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.



PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di:

- contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando;
- contributi a carico dei soggetti individuati all'art. 5, comma 5, lettere a) e b).

2. La misura minima dei contributi a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, e quella a carico dei liberi professionisti, lavoratori autonomi - ivi inclusi i titolari di imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari, può essere definita dalle fonti istitutive o dagli accordi collettivi richiamati al precedente art. 5, in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. L'adesione tacita al Fondo realizzata tramite il solo conferimento comporta la devoluzione del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque da destinare al Fondo.

4-bis. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento



dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.

9. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato dal contestuale invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 9, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. In particolare, le imprese associate sono tenute:

- a) al versamento dei contributi evasi;
- b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
- c) all'eventuale versamento degli interessi di mora; l'applicazione, la misura e le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) al risarcimento nei confronti del Fondo di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

11. Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 10 sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9 mentre le somme di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 10 sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo



considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

5. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

6. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso previsti nel regime obbligatorio d'appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)" con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per



un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.



Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. La convenzione dovrà necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati



nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6 comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale nella misura del 50% ovvero del 70%. Il riscatto parziale, per questa fattispecie, può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;



- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. In tal caso, l'aderente può decidere di versare al Fondo contributi volontari. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)", la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.



2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.



PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 36 componenti (di seguito "Delegati"), dei quali 18 in rappresentanza dei lavoratori e 18 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I delegati rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, ivi compresa la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme del Regolamento elettorale. Il Delegato cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Sindaci nonché sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci;
- c) sulla revoca eventuale degli amministratori;
- d) sulla revoca dei Sindaci quando ricorra una giusta causa;
- e) sulla revoca, quando ricorra una giusta causa, del revisore legale ovvero della società incaricata della revisione legale dei conti, acquisito preventivamente al riguardo il parere del Collegio dei Sindaci;



- f) sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, del revisore legale ovvero della società cui risulta affidato l'incarico di revisione legale dei conti;
- g) sull'eventuale compenso degli organi di amministrazione e controllo;
- h) sull'eventuale esclusione degli associati;
- i) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti, per la durata di tre esercizi, ad un revisore legale ovvero ad una società di revisione abilitata all'esercizio dell'attività ed iscritta nel Registro dei revisori legali, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Determina il corrispettivo economico spettante alla società cui è stato conferito l'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico stesso;
- j) su tutto ciò che ad essa è demandato dal presente statuto od in virtù di disposizioni di legge.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) sullo scioglimento del Fondo, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di liquidazione;
- c) su ogni altra questione ad essa eventualmente demandata per Legge o per Statuto.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno della riunione può essere inviato contestualmente alla convocazione ovvero non oltre i 7 giorni antecedenti alla data di convocazione. L'avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo l'ora stabilita per la riunione in prima convocazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Dal momento in cui è stata deliberata o richiesta la convocazione dell'Assemblea, il Presidente predispone tempestivamente gli atti per la convocazione. In mancanza il Collegio dei Sindaci provvede agli adempimenti di competenza, sostituendosi al Presidente.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa



indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno 5 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 16, in relazione ai quali le delibere sono adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'ordine del giorno delle materie da trattare.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno 3/4 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza purché non consigliere o sindaco. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di amministrazione. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall'Assemblea anche al di fuori dei delegati ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario. L'Assemblea si svolge presso la sede di Fon.Te., ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione. L'Assemblea può essere svolta altresì con l'utilizzo di piattaforme web che consentano l'accertamento della identità dei partecipanti.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei



datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. FILCAMS CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS hanno, altresì, facoltà di presentare una lista unitaria. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 60 giorni l'Assemblea per provvedere alla sua sostituzione.



2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - c) sottopone all'Assemblea ordinaria, quando lo ritenga opportuno, eventuali proposte attinenti gli indirizzi generali;
 - d) convoca l'Assemblea ogni qualvolta necessario, nei termini previsti dall'art. 17 dello Statuto;
 - e) predispone il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria e la propria relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;
 - f) ha l'obbligo di adeguare la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;
 - g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;
 - h) nomina il Direttore Generale determinandone le attribuzioni ed il compenso;
 - i) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;



- j) decide in ordine a problematiche relative all'adesione al Fondo;
- k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
- m) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
- n) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, il Depositario del patrimonio del Fondo scegliendolo tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;
- o) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, il gestore amministrativo del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- p) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, la Compagnia di Assicurazione cui affidare l'erogazione delle pensioni complementari e stipula la relativa convenzione;
- q) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera adottata con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti e definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- r) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo possa necessitare;
- s) definisce il contenuto in dettaglio della Nota Informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla COVIP;
- t) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla COVIP;
- u) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione e cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- v) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse e vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;
- w) determina la misura della quota associativa annua destinata al finanziamento delle spese nell'ambito di quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- x) ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- y) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;



- z) definisce la politica di remunerazione;
- aa) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- bb) definisce i piani d'emergenza;
- cc) effettua la valutazione interna del rischio;
- dd) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- ee) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ff) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- gg) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

3. In relazione alle attività di cui al comma 2 lettere g), h), j), l), n), o), p), r) e s) nonché in occasione del passaggio all'assetto di gestione multicomparto, il Consiglio di Amministrazione acquisisce, quando lo ritenga necessario, il parere non vincolante del Comitato dei Garanti previsto dall'Accordo integrativo del 17 marzo 1998.

4. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei delegati. Qualora l'Amministratore sia anche membro dell'Assemblea dei Delegati non ha diritto di voto solo in relazione alle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci di norma 15 giorni prima della data della riunione e, nei casi di necessità e urgenza, con telegramma o posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di necessità, il Presidente può integrare l'ordine del giorno da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque:

- a) almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio;
- b) almeno ogni tre mesi per verificare l'operato dei gestori del patrimonio e i risultati raggiunti.

2-bis. È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente, o il Segretario su incarico del Presidente, accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati



in audio o video conferenza, dandone atto nel verbale.

3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non disponga diversamente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le attività di cui all'art. 20, comma 2, lettere a), g), h), i), j), l), o), p), r), s) e t) le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri. Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 6, 28 e 29 nonché le materie di cui alle lettere b), c), k), l), n) del comma 2 del precedente art. 20 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori (di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza delle aziende associate) in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a f), del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 108/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

6. Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti. Il Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione è scelto anche al di fuori dei suoi membri.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate;
- sovrintende al funzionamento del Fondo;



- convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede le sedute dell'Assemblea;
- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione;
- ha l'obbligo di trasmettere alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva e di allegare una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione medesima.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Ogni atto comportante disposizioni di pagamento necessita della firma congiunta di Presidente e Vicepresidente.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTUCS e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS hanno facoltà di presentare una lista unitaria. Ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci effettivi eleggibili più un supplente. Costituiscono il Collegio dei Sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Collegio dei Sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.



5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. L'Assemblea nomina il Presidente.
12. Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, gli Amministratori devono convocare apposita assemblea affinché provveda all'integrazione del Collegio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di



trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

7. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi componenti, in adempimento dei doveri di cui all'art. 2403 del codice civile.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da spedire ai componenti il Collegio almeno sette giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno tre giorni prima della riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.



8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile nonché ogni altra previsione del codice civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.



2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. In ogni caso, le convenzioni con i gestori devono prevedere almeno:

- a) le linee di indirizzo delle attività di investimento nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;
- b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
- c) l'attribuzione a Fon.Te. della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali è investito il patrimonio;
- d) i termini e le modalità dell'eventuale recesso.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

6. Il gestore a cui è stato revocato l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di Fon.Te. del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso, è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto gestore.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle



irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, Fon.Te. adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e a consentire l'accesso agli aventi diritto alle informazioni sulle singole posizioni previdenziali presso le articolazioni dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la



convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del revisore legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale o della Società incaricata della revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.



PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.



9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto possono essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato di comune accordo tra le parti.

2. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del tribunale competente su istanza dell'altra parte.

3. L'arbitrato ha natura rituale ed il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.



PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.